



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) — ☎ (0982) 91081- 91294 C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: <u>www.iccetraro.edu.it</u> codice IPA: istsc csic872004



Prot. n. 8844/II.1

Cetraro, 26 ottobre 2024

Ai componenti della Commissione elettorale:

• Componente personale docente: Anna Maria Avolio

Componente personale docente: Angela Scida

Componente personale ATA: Gaetana Villani

Componente genitori: Umberto Lo Sardo

• Componente genitori: Paola Saulo

All'Albo

Oggetto: Convocazione Commissione elettorale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; VISTA l'O.M. 15 luglio 1991 n. 215;

CONVOCA

i componenti della Commissione elettorale, in data 28 ottobre 2024, alle ore 14:15, presso la sede di Via Luigi De Seta, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamento della Commissione;
- 2) Elezione del presidente della Commissione
- 3) Designazione del segretario della Commissione;
- 4) Comunicazione delle sedi dei seggi elettorali.

Compiti della Commissione elettorale

Al fine di rendere più agevole il lavoro della Commissione elettorale si comunica che

- a) La commissione elettorale è composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto: due tra i docenti, uno tra il personale A.T.A., due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. La commissione è comunque validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti. I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
- b) La commissione elettorale di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

- c) La commissione elettorale ha funzione ordinatoria dell'intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali.
- d) Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che a sua volta designa un membro con funzioni di segretario. Essa delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le sue decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Compiti della Commissione elettorale per l'elezione del consiglio di circolo e di istituto

OPERAZIONI PRELIMINARI:

La commissione elettorale forma gli elenchi degli elettori e quindi:

- 1. acquisisce dalla direzione scolastica i nominativi dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
- 2. acquisisce dal dirigente scolastico entro lo stesso termine le sedi dei seggi elettorali;
- 3. sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
 - a. elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
 - b. elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
 - c. elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola.
- 4. deposita non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni gli elenchi degli elettori, indicando anche il seggio nel quale votano i genitori;
- 5. affigge all'albo l'avviso di avvenuto deposito degli elenchi;
- 6. esamina i ricorsi presentati in carta semplice entro il termine perentorio di 5 giorni da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate avverso l'erronea compilazione degli elenchi stessi e decide in merito entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.;
- 7. rimette gli elenchi definitivi ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo.

Spetta alla commissione formare l'elenco dei candidati e quindi essa:

- 1. riceve, tramite la segreteria della commissione stessa, le liste dei candidati da uno dei firmatari dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
- 2. verifica che:
 - a. le liste non contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito (nel qual caso provvede a ridurle cancellando gli ultimi nominativi, nonché cancella da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste);
 - b. le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
 - c. le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti;
- 3. nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, ne da comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione:
- 4. cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati dopo le ore 12,00 nello stesso giorno di scadenza per la loro presentazione.
- 5. esamina le eventuali impugnazioni avverso le decisioni prese dalla commissione stessa presentate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo;
- 6. affigge all'albo le liste definitive dei candidati e le invia ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

Per quanto riguarda la costituzione dei seggi la commissione elettorale:

- 1. raccoglie le comunicazioni del primo firmatario tra i presentatori di lista riguardo ai nominativi dei rappresentanti di lista (in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale) i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento
- 2. designa i componenti dei seggi elettorali che devono essere poi nominati dal dirigente scolastico.

OPERAZIONI ELETTORALI E DI SCRUTINIO

Durante il funzionamento dei seggi e le operazioni di scrutinio la commissione elettorale risolve eventuali controversie che possono insorgere.

Alla commissione elettorale è affidato il compito di provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO

Terminate le operazioni di voto e scrutinio la Commissione elettorale

- 1. esamina gli eventuali ricorsi presentati avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti,
- 2. decide in merito a detti ricorsi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Si rimanda comunque alla lettura dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Il Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano